

I chiarimenti delle Entrate: sull'emissione di Utk non si versano Iva e imposte dirette

Token a impatto zero col fisco

Il collocamento è operazione di raccolta finanziaria

Pagina a cura
DI MAURIZIO DATTILO
E STEFANIA BARSALINI

Emettere e collocare un Utk (Utility token) non ha effetti fiscali. Si tratta, infatti, di una cessione di denaro che genera un acconto su una prestazione economica non ancora ultimata. Come tale è un'operazione di raccolta finanziaria e così dovrà essere inquadrata contabilmente e redditualmente.

Così, con la risposta n. 14 del 28 settembre 2018, l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sul regime fiscale relativo all'offerta di Token digitali nell'ambito del reddito d'impresa.

Oggetto dell'interpello. L'interpello è stato incentrato sul trattamento fiscale delle società Italiane emittenti i Token. In particolar modo viene richiesto di conoscere il trattamento fiscale degli Utility token (Utk). Gli Utk e le operazioni collegate, cosiddette ico «initial coin offerings», rappresentano un'innovativa forma di finanziamento per le imprese. Si tratta di offerte pubbliche iniziali effettuate tramite il web con le quali vengono offerti al pubblico, in pre-vendita, dei token, ossia dei «gettoni», ciascuno dei quali corrisponde a un download per un futuro servizio di una app ancora in progettazione.

Nel testo dell'interpello si rileva che la società istante ha messo in pratica un'operazione di ico, attuata per mezzo del c.d. «White Paper» che non è altro che il tradizionale prospetto informativo per il «collocamento» degli Utk e la raccolta dei relativi fondi.

I Token e il settore Fin-Tech (autofinanziamento). Nel mercato della raccolta di finanziamenti per lo sviluppo delle imprese, in alternativa al sistema bancario, le imprese sempre più stanno considerando l'uso degli Utk. In pratica invece di richiedere fondi al sistema bancario, che tradizionalmente concede un prestito all'impresa, previa analisi del progetto industriale e del suo apprezzamento da parte di tecnici, le imprese si rivolgono direttamente e senza intermediari alla rete globale, pubblicando il progetto imprenditoriale (White paper) e raccogliendo più facilmente e velocemente la finanza per i nuovi investimenti. Questa forma di finanziamento innovativa prevede la totale assenza di finanziatori istituzionali e la presenza di investitori su scala mondiale. Per raccogliere fondi, dunque, l'impresa offre al mondo degli investitori globali la possibilità di acquisire anzitempo un «Token» che permetterà poi di «ritirare» (eseguire un downlo-

Criptovalute sotto stretta sorveglianza

Il problema sostanziale ed effettivamente più difficile da risolvere non è quello fiscale, ma regolamentare (Consob e Banca d'Italia). Come visto in ambito fiscale la società ha la strada tracciata e di sicura interpretazione normativa. Del resto, con le ultime definizioni che le varie autorità hanno dato dei fenomeni legati al mondo delle criptovalute, è stato abbastanza facile per l'Agenzia delle entrate collocare correttamente la fattispecie degli Utk all'interno di un set normativo fiscale già esistente. Tuttavia, se si sposta l'attenzione ai problemi della sollecitazione al pubblico risparmio e della adeguata verifica dei soggetti finanziari (antiriciclaggio), le cose cambiano notevolmente.

Infatti, il nostro ente regolatore Banca d'Italia unitamente alla Consob, ma con loro tutti gli enti regolatori e di vigilanza europei, sono da tempo in allerta massima per vigilare sul fenomeno degli Utk. Le tematiche su cui hanno posto le principali attenzioni sono: la riconducibilità di queste emissioni di voucher alla sollecitazione del pubblico risparmio e l'adeguata verifica dalla provenienza dei fondi degli investitori che acquisiranno gli Utk.

Data l'estrema facilità con cui risulta possibile «sollecitare» gli investitori con un semplice wallpaper pubblicato su internet, e considerato che il fenomeno degli Utk è stato molto apprezzato nel mondo degli speculatori più per l'aspetto finanziario che per il servizio sottostante, gli enti europei

di vigilanza sui mercati finanziari, preoccupati delle conseguenze possibili derivanti dall'allargamento del fenomeno, hanno posto o stanno per promuovere la fissazione di condizioni e divieti per l'emissione di questi programmi, tentando dunque di ricondurli il più possibile sotto il controllo dei prospetti informativi per le raccolte di fondi. Sul lato dell'antiriciclaggio (Aml e Kyc), le azioni poste in essere da tali Enti sono quelle di evitare che sfugga al controllo della «adeguata verifica» una ingente fetta di capitali dalla provenienza opaca. Non a caso nella Confederazione Elvetica, all'indomani dei favolosi programmi di ico dove sono stati raccolti decine di milioni di euro collocando centinaia di milioni di Utk, il sistema bancario svizzero, fortemente spinto dalla Finma, l'ente di vigilanza della Banca Svizzera, ha dovuto bloccare i conti delle società emittenti per poter procedere a un'adeguata verifica «rafforzata» sulla provenienza di questa abbondante liquidità. Il pericolo serio è stato di dover involontariamente ridiventare una piazza off-shore dopo tutti gli sforzi per diventare un Paese White listed.



ad) del prodotto commerciale promesso. In altre parole il cosiddetto Utility Token non è altro che una «lettera di vettura» che permetterà, a chi lo possiede, di usufruire del servizio, quando sarà disponibile dopo la sua produzione. Le regole dell'emissione sono stabilite nel White Paper, una sorta di prospetto informativo dell'emissione, dove sono indicati i valori di riferimento, le quantità emesse e le eventuali regole di lockup. In base alle caratteristiche e soprattutto in base al numero dei pezzi emessi (numero fisso e mai modificabile), il mercato telematico genera il valore di quotazione.

Per poter emettere Token e poterli collocare e negoziare in tutta sicurezza sulla Blockchain essi vengono tecnicamente «agganciati» a una criptovaluta (Coin) conosciuta universalmente, come per esempio i Bitcoin o meglio come gli Ethereum (sono tecnologicamente più adatti a questa funzione).

Il quesito. La società istante ha posto una serie di quesiti inerenti il trattamento fiscale degli Utk nell'ambito del reddito d'impresa e dell'imposta sul valore aggiunto. In particolare gli Utk oggetto dell'interpello riguardavano il pre-pagamento di un servizio di diagnostica sanitaria (infertilità spiegata). Dall'interpello non si evince chiaramente a che prezzo sono stati emessi gli Utk ma

si è inteso che essi quasi sicuramente sono stati emessi per un valore inferiore a quello normalmente praticato per un medesimo servizio. Tale «sconto» spiegherebbe l'appel economico di questa sempre più diffusa forma di autofinanziamento che ultimamente registra un tutto esaurito nei collocamenti. Con l'emissione di Utk con valori molto bassi, infatti, è sorto un mercato secondario di tali strumenti e con esso si è dato il via a un'intera industria che gravita intorno alle quotazioni/negoziazioni di tali strumenti.

I quesiti posti dalla società emittente hanno interessato i seguenti temi: 1) Emissione e collocamento sul mercato degli Utk - trattamento ai fini Irap; 2) Erogazione dei servizi - trattamento fiscale ai fini del reddito d'impresa; 3) Trattamento fiscale dello stock di Utk non collocati e presenti a fine anno; 4) Benefit ai dipendenti o amministratori dei Utk.

Giova premettere che le interpretazioni dell'Agenzia delle entrate rilasciate in questa specifica risposta sono state coerenti con l'impianto normativo vigente e in piena armonia con il settore delle criptovalute. L'Agenzia, infatti, ricorda che gli Utk sono dei voucher per ritirare un bene o

servizio e come tali devono essere trattati dalla società che li emette. Al momento dell'emissione e collocamento dell'incasso non si realizza dunque alcun evento fiscale (no Iva o imposte dirette) in quanto si tratta semplicemente di una cessione di denaro finalizzata a generare un acconto su una prestazione economica non ancora ultimata (la vendita del bene o servizio). Pertanto il collocamento degli Utk e i relativi incassi non sono altro che un'operazione di raccolta finanziaria e come tale dovrà essere inquadrata contabilmente e redditualmente. Contabilmente la società emittente, al momento dell'incasso, registrerà un debito a stato patrimoniale verso gli utilizzatori e un credito bancario per gli incassi eseguiti.

Gli eventi contabili successivi sono invece redditualmente rilevanti e l'Agenzia delle entrate lo ha chiaramente affermato nel prosieguo della risposta. Al momento dell'erogazione del servizio o della consegna del bene, che sarà attuata mediante ri-trasferimento dell'Utk alla società emittente, il debito verso gli utilizzatori (limitatamente al singolo Utk

utilizzato) si trasformerà dunque in corrispettivo e incasso definitivo di un ricavo.

In quel caso e in quel momento l'Utk diviene a tutti gli effetti incasso e genererà un ricavo fiscalmente rilevante ai fini delle imposte dirette e concorrerà alla formazione del reddito complessivo Ires e Irap della società. Ai fini Iva l'incasso genererà una prestazione Iva che seguirà le regole proprie del negozio economico riferito al bene o servizio ceduto. Dalla lettura dell'interpello si apprende anche che l'Agenzia delle entrate ha voluto compiutamente trattare l'argomento degli stock di Utk che la società ha prodotto ma che non ha collocato sul mercato telematico e che sono rimasti giacenti a fine anno. Nella prassi delle ico accade sempre che il soggetto emittente gli Utk, nella previsione che il valore degli stessi possa incrementarsi per effetto di una felice quotazione, detenga a fine esercizio uno stock di Utk non collocati (oppure capiterà in seguito che per effetto degli incassi degli Utk per l'erogazione del servizio, la società emittente si ritroverà in contabilità ulteriore stock di Utk).

In questa evenienza, le regole previste in tema di valute virtuali e ribadite anche dalla risoluzione n. 72/E del 2016, stabiliscono che detto stock debba essere valutato in base al cambio in vigore alla data di fine esercizio e che tale valutazione assumerà rilievo fiscale ai sensi dell'art. 9 del Tuir. La valutazione concorrerà poi alla formazione del reddito imponibile complessivo.

Infine sul tema dei benefit ricevuti dai dipendenti della società, compresi gli amministratori e collaboratori, l'Agenzia delle entrate conferma che i Token, essendo dei beni fungibili e valutabili astrattamente, rappresentano dei beni economici la cui dazione ai dipendenti rappresenta un arricchimento per chi li riceve. Pertanto l'erogazione di tali attività ai dipendenti o collaboratori sono stati correttamente inquadrati dall'Agenzia tra le remunerazioni tassate Irap, previste a favore dei percettori dipendenti o collaboratori. Si ricorda che per la legge italiana ogni dazione di ricchezza, in qualsiasi forma essa venga attuata, a favore di dipendenti/amministratori o qualsiasi altro soggetto legato anche indirettamente alle prestazioni lavorative della società, sono tassate Irap e contribuzione, come qualsiasi altro benefit dato ai dipendenti.